



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – termini processuali – termini di durata del giudizio – art. 93 CGS - mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza – non rileva

## **Descrizione**

I termini endoprocessuali dettati dall'art. 93 per la fissazione dell'udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma *“svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio”* (CFA, SS.UU. n. 23-2020/2021; Sezione IV, dec. n. 43-2020/2021). Né, in contrario, può essere data prevalenza al disposto dell'art. 44 CGS. Tale disposizione prevede che la natura perentoria di *“tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”*. In proposito, l'art. 54 CGS stabilisce che *“fatto salvo quanto previsto dall'art. 110” per i giudizi disciplinari* *“tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo in secondo grado”*. Tale disposizione fissa, senza alcun richiamo ai termini endoprocedimentali succitati, solo i termini per la decisione – essendo sufficiente al riguardo, come noto, il deposito del dispositivo – in primo e secondo grado. Dal suo canto, l'art. 110 CGS fissa proprio i *“Termini di estinzione del giudizio disciplinare”* chiarendone sin dal titolo la natura perentoria dei termini che riguardano esclusivamente i gradi di merito del giudizio disciplinare e non fasi endoprocedimentali di entrambi i gradi. Né può essere apprezzata in senso contrario la decisione della Corte SS.UU. n. 23-2020/2021 avrebbe affermato che la valutazione sui termini endo-processuali debba avvenire caso per caso. In realtà, il passaggio contenuto alla pag. 8, afferma solo, in un *obiter*, che va indagato caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare. Ma, il principio nomofilattico affermato dalla Corte a SS.UU nella decisione, contenuto alla pag. 10, è il seguente: *“ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall'articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini dell'estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all'articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”*.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 50/CFA/2020-2021/D

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Sica

## **Riferimenti normativi**

art. 93 CGS; art. 44 CGS; art. 54 CGS; art. 110 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 050 CFA del 12 novembre 2020 (Procura Federale Interregionale/Sig.ra Loprieno Angela - ASD Football Club CAPURSO)**